

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Prodotto finanziario-assicurativo
di tipo Unit Linked - 645U

Vittoria In Azione Italia^{PIR}

Edizione 01/01/2025

Il presente documento contenente:

- Indice
- Glossario
- Condizioni di Assicurazione
- Regolamento del Fondo Interno Vittoria Crescita Italia PIR
- Moduli amministrativi
- Fac-simile Proposta Contratto

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta Contratto

Documento redatto secondo le linee guida
"Contratti Semplici e Chiari" del Tavolo Tecnico ANIA



Vittoria
Assicurazioni

Gentile Cliente,

qui di seguito Le riepiloghiamo le caratteristiche salienti del prodotto Vittoria In Azione Italia^{PIR}; si tratta di una polizza vita Unit Linked a vita intera a Premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi le cui prestazioni sono direttamente collegate al Fondo Assicurativo Interno di tipo unit linked denominato Vittoria Crescita Italia PIR.

Vittoria In Azione Italia^{PIR}, il cui capitale maturato sarà corrisposto in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, ai Beneficiari indicati in polizza, è rivolto a coloro che::

- intendono godere di un'esenzione dalle imposte sui proventi finanziari (purchè si mantenga l'investimento per almeno 5 anni);
- vogliono aggiungere ai vantaggi derivanti dalla Legge di Bilancio 2017 quelli propri del prodotto assicurativo come, ad esempio, l'esclusione dall'asse ereditario e il diritto proprio del beneficiario.

Le polizze vita sono spesso sottoscritte a tutela dei propri cari; a tal proposito cogliamo l'occasione per fornirle alcuni consigli volti a ridurre il cosiddetto fenomeno delle polizze "dormienti", quei contratti che, pur avendo maturato un diritto al pagamento del capitale assicurato, a causa della mancata conoscenza degli aventi diritto delle prestazioni maturate, non sono stati liquidati dalle imprese di assicurazione.

Molti beneficiari non sanno che, secondo il codice civile, art.2952, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo 10 anni (prescrizione) ed alla scadenza di tale termine, le imprese di assicurazione sono tenute, in conformità alla legge 266/2005 a devolvere gli importi dei contratti prescritti al fondo per le vittime delle frodi finanziarie.

Solitamente le polizze "dormienti" sono polizze per il caso di morte dell'Assicurato della cui esistenza i beneficiari non erano a conoscenza o di polizze che, giunte a scadenza, non sono state rimosse dagli interessati.

Le consigliamo quindi:

1. alla stipula di una polizza vita di informare i suoi famigliari o i potenziali aventi diritto dei termini del contratto e dell'impresa con cui è stato sottoscritto;
2. all'atto della designazione dei beneficiari, al fine di consentire alla Compagnia di rintracciare agevolmente gli aventi diritto, privilegiare la forma specifica indicando nominativamente i beneficiari stessi ed i relativi dati anagrafici;
3. in caso di variazioni anagrafiche dei beneficiari, segnalare tempestivamente tali modifiche alla Compagnia;
4. se preferisce non indicare i beneficiari nominativamente, comunicare alla Compagnia un referente terzo ed i dati per la sua identificazione, affinché l'impresa possa far riferimento a lui in caso di decesso dell'assicurato.

Infine, in caso avesse necessità di contattare la Compagnia, riepiloghiamo di seguito i contatti ed il link all'Area Riservata dovrà potrà ottenere tutte le informazioni sullo stato della sua polizza:

Vittoria Assicurazioni S.p.a.

Indirizzo: Via I. Gardella 2, 20149 Milano

Servizio Reclami: <https://www.vittoriaassicurazioni.com/contatti/reclami>

Numero Verde Assistenza Clienti: 800-016611

Area Riservata: <https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettSempl.aspx?iddet=20>

All'interno delle condizioni di assicurazione, troverà alcuni box di consultazione aventi la stessa grafica utilizzata per il presente riquadro.

I box di consultazione sono degli appositi spazi che hanno lo scopo di chiarire, anche attraverso esempi, quanto contenuto nelle condizioni di assicurazione e/o di evidenziare punti su cui porre particolare attenzione. Tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una semplificazione. Per questo motivo è bene tenere in considerazione le condizioni a cui si riferiscono.

Glossario	Pag. 2
Condizioni di Assicurazione	Pag. 6
Cosa assicura e quali sono le prestazioni	Pag. 6
1 - Prestazioni	Pag. 7
2 - Capitale assicurato in caso di decesso dell'Assicurato	Pag. 7
3 - Valore delle quote del Fondo Interno	Pag. 7
4 - Pagamento dei Premi	Pag. 8
5 - Costi	Pag. 9
Contratto dalla A alla Z	Pag. 10
6 - Sottoscrizione, durata ed entrata in vigore del contratto	Pag. 10
7 - Facoltà di Revoca della Proposta	Pag. 10
8 - Diritto di Recesso dal Contratto	Pag. 11
9 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato	Pag. 11
10 - Cessione, pegno e vincolo	Pag. 11
11 - Beneficiari e Referente terzo	Pag. 12
12 - Foro Competente	Pag. 12
13 - Normativa FATCA/CRS	Pag. 12
14 - Trasferimenti residenza transnazionali	Pag. 13
15 - Informativa in corso di contratto e Area Riservata	Pag. 13
16 - Lettera di conferma di investimento del Premio di perfezionamento e dei Versamenti Aggiuntivi	Pag. 14
17 - Variazioni contrattuali	Pag. 14
18 - Nuovi Fondi	Pag. 15
19 - Prescrizione	Pag. 15
20 - Legge applicabile al contratto	Pag. 15
Modalità per la liquidazione delle prestazioni	Pag. 16
21 - Pagamenti della Società	Pag. 16
22 - Riscatto	Pag. 17
Regolamento del Fondo Interno Vittoria Crescita Italia PIR	Pag. 20
Modulo di Proposta	

Glossario

Per agevolare la comprensione dei termini assicurativi che con maggior frequenza ricorrono nelle presenti Condizioni di Assicurazione, di seguito si riportano quelli d'uso più comune con le relative definizioni:

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo ai fini dell'efficacia delle modifiche del contratto.

Assicurato

È la persona fisica, che può coincidere o meno con il Contraente, sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione. Le prestazioni del contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Benchmark

Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di Fondo Interno/OICR e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione.

Beneficiari

Sono le persone fisiche o giuridiche designate dal Contraente che hanno il diritto di riscuotere le prestazioni al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

Capitale investito

Il capitale investito dalla Società nel Fondo Interno determinato dal Premio Investito riproporzionato in caso di Riscatti parziali.

Cessione

È la possibilità riconosciuta all'Contraente di trasferire i diritti e gli obblighi contrattuali a terzi.

Classe

Articolazione di un Fondo/OICR in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.

Commissioni di gestione (costi di gestione)

Compensi pagati alla Società mediante addebito diretto sul patrimonio del Fondo Interno/ OICR/ linea/combinazione libera ovvero mediante cancellazione di quote per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del/la Fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espresse su base annua.

Conclusione del contratto

È il momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della Proposta-contratto completa di tutte le informazioni e dei documenti richiesti dalla vigente normativa, sia venuto a conoscenza dell'accettazione della Compagnia tramite il ricevimento della Lettera di conferma.

Condizioni di Assicurazione

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Contraente

È la persona fisica che stipula il contratto con la Società, paga il Premio e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso.

Controvalore delle quote

L'importo ottenuto moltiplicando il valore unitario della quota del Fondo Interno per il numero delle quote disponibili sul contratto ad una determinata data.

Costi

Oneri a carico del Contraente gravanti sul Premio, sull'importo liquidabile in caso di Riscatto o, laddove previsto dal contratto, sulle prestazioni assicurative dovute dalla Società.

Data di Decorrenza

È la data a partire dalla quale, sempre che il Premio sia stato regolarmente corrisposto, il contratto è efficace.

Data di Valorizzazione

È la data in cui viene calcolato il valore della quota di ciascun Fondo. Nel presente contratto coincide con il giovedì della settimana successiva all'effettiva disponibilità del Premio sul conto corrente dell'intermediario o di Compagnia oppure, in caso di festività, il primo giorno lavorativo successivo.

Durata

È il periodo durante il quale il contratto è efficace.

Fondo Interno (o Fondo Assicurativo Interno)

Fondo d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all'interno della Società e gestito separatamente dalle altre attività della Società stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal Contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) del fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

Lettera di conferma

Lettera con cui la Società comunica al Contraente l'ammontare del Premio lordo versato e di quello investito, la Data di Decorrenza della polizza, il numero delle quote attribuite al contratto, il loro valore unitario, nonché il giorno cui tale valore si riferisce (Data di Valorizzazione).

Lettera Informativa Perdite

Comunicazione che la Società invia al Contraente qualora il valore finanziario del contratto si riduca oltre una determinata percentuale rispetto al Premio Investito.

OICR

È l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o

azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata.

Pegno

È l'atto mediante il quale la Polizza viene data in Pegno a favore di terzi. Tale atto diventa efficace solo a seguito di annotazione sulla Polizza o su Appendice.

Piano Individuale di Risparmio (PIR)

Piano di risparmio a lungo termine introdotto con la Legge di Bilancio 2017 Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 (Art. 1 commi da 100 a 114) che si costituisce con l'apertura di un contratto di assicurazione sulla vita nel rispetto di determinati vincoli di investimento, con importi non superiori, in ciascun anno, a euro 40.000 ed entro un limite complessivo non superiore a euro 200.000. I piani individuali di risparmio, sono una forma di investimento a medio termine, soggetta a specifici vincoli, avente lo scopo di veicolare i risparmi verso le imprese italiane, e che garantisce all'investitore assenza di imposizione fiscale sui proventi finanziari, se l'investimento è mantenuto almeno per 5 anni.

Polizza

È il documento che comprova l'esistenza del contratto. Essa è rappresentata dal semplice di Polizza appositamente predisposto dalla Società o, in suo difetto, dalla Proposta di Polizza corredata dalla comunicazione della Società di accettazione della stessa.

Premio Investito

Il Premio Versato, al netto degli eventuali costi e caricamenti, investito nel Fondo Interno.

Premio Unico di Perfezionamento (o Premio di Perfezionamento)

Importo che il Contraente corrisponde in un'unica soluzione alla Società al momento della Conclusione del contratto e a fronte del quale le prestazioni previste contrattualmente sono garantite.

Premio Versato

L'insieme degli importi versati dal Contraente in relazione al Contratto. Rappresenta la somma ad una certa data del Premio Unico e degli eventuali Versamenti Aggiuntivi.

Profilo di rischio

Indicatore sintetico qualitativo del grado di rischio del Fondo Interno in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto.

Proposta Contratto

È il documento mediante il quale è manifestata la volontà del Contraente – in qualità di Proponente – di stipulare il contratto ed in cui vengono raccolti i dati necessari per l'emissione di quest'ultimo.

Quota

Unità di misura di un Fondo Interno/OICR. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo Interno/OICR. Quando si sottoscrive un Fondo Interno/OICR si acquista

un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Recesso

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Referente Terzo

Persona, diversa dal Beneficiario, a cui la Compagnia potrà fare riferimento nel caso di decesso dell'Assicurato.

Regolamento del Fondo Interno

Documento che riporta la disciplina del Fondo Interno e che include informazioni sull'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del fondo, ed altre caratteristiche relative al fondo (ivi compreso i costi, le situazioni di differimento delle operazioni in Quote, la liquidazione, la chiusura e la fusione per incorporazione).

Revoca della proposta

È la possibilità del Contraente di annullare la Proposta fino al momento della Conclusione del contratto.

Riscatto Parziale

È la facoltà del Contraente di richiedere anticipatamente parte del capitale maturato e riscuotere un importo determinato secondo quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione.

Riscatto Totale

È la facoltà del Contraente di estinguere anticipatamente il contratto e riscuotere un importo determinato secondo quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione.

Società, Impresa o Compagnia

È l'impresa autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa. Nel presente contratto i termini Società ed Impresa o Compagnia vengono utilizzati per indicare Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Versamenti Aggiuntivi

Premi unici integrativi del tutto facoltativi che il Contraente ha la possibilità di conferire nel corso della Durata contrattuale, trascorsi trenta giorni dalla Data di Decorrenza del Contratto.

Vincolo

È l'atto in base al quale le somme assicurate dal contratto possono essere vincolate a favore di terzi. Il vincolo diventa efficace solo con specifica annotazione sulla polizza o su appendice.

Volatilità

Grado di variabilità di una determinata grandezza (prezzo, tasso, ecc.) di uno strumento finanziario in un dato periodo di tempo.

Condizioni di Assicurazione

Cosa assicura e quali sono le prestazioni

Premessa

Vittoria In Azione Italia PIR (tariffa 645U) è un contratto finanziario assicurativo di tipo unit linked le cui prestazioni sono direttamente collegate al Fondo Assicurativo Interno di tipo unit linked denominato Vittoria Crescita Italia PIR.

Vittoria Assicurazioni ha deciso di adottare un approccio sostenibile all'investimento, integrando alcuni fattori ambientali e sociali (fattori generalmente ricompresi nell'acronimo ESG – Environmental, Social e Governance) nel proprio processo decisionale di selezione e gestione di alcune classi di attività, al fine di garantire che vari fattori relativi a rischio e rendimento, sia a livello finanziario che non finanziario, vengano presi in considerazione generando performance sostenibili e di lungo periodo. Per le classi di attività in ambito di applicazione la Compagnia, nella propria politica di Investimento, ha individuato alcuni criteri di esclusione per definirne il rischio di sostenibilità. In particolare, gli investimenti selezionati non devono prevedere attività collegate ad armi controverse, gioco d'azzardo e impianti di estrazione del carbone. Se presenti queste attività determinano l'esclusione delle società interessate dall'universo investibile.

Sono state selezionate specifiche classi di attivo oggetto di applicazione per le quali si ritiene che il rischio di sostenibilità possa essere maggiormente rilevante come, ad esempio, le obbligazioni societarie, le partecipazioni azionarie non immobiliari e gli OICR/FIA. Gli investimenti rientranti nelle categorie di attivi per le quali il rischio di sostenibilità viene giudicato maggiormente elevato, riguarderanno per almeno l'80% solo emittenti che rispetteranno i tre criteri di esclusione individuati.

A seguito dell'introduzione della Legge n. 220 del 9 dicembre 2021, la Compagnia ha adottato un criterio di selezione più stringente in merito agli investimenti in società con attività collegate ad armi controverse.

In particolare, la Compagnia dichiara di non finanziare direttamente società che – direttamente o tramite società controllate o collegate - utilizzano, sviluppano, producono, acquistano, accumulano o commerciano armi controverse (bombe a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi biologiche e chimiche), o componenti/servizi chiave per la realizzazione di tali armi.

La Compagnia considera inoltre i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità (Principle Adverse Impact, di seguito PAI), individuati nella propria politica d'investimento. In conformità a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del SFDR (Regolamento (UE) 2019/2088), ha presentato la Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. In applicazione della stessa normativa, ha proceduto a individuare e a prioritizzare i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

In particolare, si sono tenuti in considerazione i menzionati criteri d'esclusione, e si è proceduto in coerenza con gli stessi. Non essendo presente un PAI in corrispondenza dell'esclusione del gioco d'azzardo, sono stati individuati e prioritizzati i seguenti due PAI:

- PAI numero 4: Esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili – in coerenza con il criterio di esclusione sulle attività collegate ad impianti di estrazione del carbone;
- PAI numero 14: Esposizione ad armi controverse – in coerenza con il criterio di esclusione sulle attività collegate ad armi controverse.

Il prodotto prende in considerazione i PAI secondo quanto riportato nella "Dichiarazione sui principali effetti negativi sulla sostenibilità", disponibile sul sito della Compagnia (www.vittoriaassicurazioni.com).

Avvertenza

Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Art. 1 - Prestazioni

In base al presente Contratto "Vittoria In Azione Italia PIR", la Società garantisce la liquidazione del capitale assicurato al verificarsi del decesso dell'Assicurato in qualunque epoca esso avvenga.

Le prestazioni assicurate dal contratto sono espresse in quote del Fondo, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. **Il contratto comporta, per il Contraente, rischi finanziari riconducibili all'andamento del valore delle quote pertanto la prestazione potrebbe risultare inferiore a quanto versato nel Fondo Interno.**

La Società non presta alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale relativamente al premio investito nel Fondo Interno. Pertanto, il Contraente si assume i rischi finanziari dell'investimento effettuato nel Fondo Interno, riconducibili all'andamento del valore delle quote.

Il contratto comporta i seguenti rischi finanziari a carico del Contraente:

- a) ottenere un valore in caso di Riscatto inferiore ai Premi versati;
- b) ottenere un capitale in caso di decesso dell'Assicurato inferiore ai Premi versati.

Art. 2 - Capitale assicurato in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, la Compagnia si impegna a versare ai beneficiari designati dal Contraente, un capitale pari al numero delle quote sottoscritte e non riscattate alla data del decesso moltiplicato per il valore delle stesse rilevato il giovedì della settimana successiva (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo successivo) alla data di ricevimento da parte della Società della denuncia di sinistro corredata di tutta la documentazione contrattuale prevista al successivo Art. 21. Per data di notifica del decesso si intende, al più tardi, il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della Società della richiesta scritta del Beneficiario di liquidazione delle prestazioni.

Inoltre la Società maggiorerà tale prestazione, nella misura indicata nella seguente tabella:

Età Assicurato	Fino a 75 anni	Compresa tra 76 e 80 anni	Superiore a 80 anni
Maggiorazione	1,00%	0,50%	0,10%

Si precisa che la Compagnia non offre alcuna garanzia finanziaria. Pertanto, l'importo complessivamente liquidato in caso di decesso, potrebbe risultare inferiore alla somma dei premi corrisposti tenuto conto anche degli eventuali Riscatti Parziali.

Se il decesso dell'Assicurato avviene prima che la Società abbia provveduto alla conversione dei premi in quote, verrà restituito ai Beneficiari designati l'importo del Premio versato. Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Art. 3 - Valore delle quote del Fondo Interno

La Compagnia attua una politica di investimento coerente con i vincoli previsti dalla Normativa PIR.

L'investimento dei premi versati sul presente Contratto, al netto dei costi gravanti sul Premio, sarà effettuato in quote del Fondo Vittoria Crescita Italia PIR Classe B.

Le informazioni inerenti gli obiettivi, le caratteristiche, la valutazione del patrimonio e le spese relative al Fondo interno sono reperibili nel relativo Regolamento.

Le prestazioni sono stabilite in base al controvalore delle quote del Fondo. Per le quote non è

garantito un valore minimo, così come non è previsto un rendimento minimo dell'investimento né il consolidamento delle rivalutazioni del valore delle quote.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno al netto degli oneri a carico del fondo stessi viene determinato settimanalmente il giovedì o, se festivo, il primo giorno lavorativo successivo in base ai prezzi di mercato delle diverse attività finanziarie in cui sono investite le disponibilità del fondo stesso – ai sensi del relativo Regolamento – e pubblicato giornalmente sul sito internet della Società all'indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com nella sezione Performances.

In caso di Recesso, il valore unitario delle quote viene rilevato il giovedì successivo (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente) alla data di comunicazione del Recesso. Per data di comunicazione del Recesso si intende, al più tardi, il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della Società della richiesta scritta di Recesso da parte del Contraente.

In caso di decesso dell'Assicurato il valore unitario delle quote viene rilevato il giovedì (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente) della settimana successiva alla data di notifica del decesso. Per data di notifica del decesso si intende, al più tardi, il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della Società della richiesta scritta del Beneficiario di liquidazione delle prestazioni corredata dalla relativa documentazione descritta negli specifici modelli di richiesta come meglio dettagliato all'Art. 21 delle Condizioni di Assicurazione.

In caso di Riscatto, il valore unitario delle quote viene rilevato il giovedì successivo (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente) alla data di richiesta di Riscatto. Per data di richiesta di Riscatto si intende, al più tardi, il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della Società della richiesta scritta di Riscatto da parte del Contraente completa della documentazione necessaria come meglio dettagliato all'Art. 21 delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 4 - Pagamento dei Premi

Il Contraente, al momento della sottoscrizione del contratto, versa il Premio unico pattuito, con facoltà di effettuare dei Versamenti Aggiuntivi nel corso del rapporto contrattuale.

Il prodotto prevede un Premio unico di importo minimo pari ad Euro 5.000,00 e la facoltà di effettuare Versamenti Aggiuntivi di importo minimo pari ad Euro 2.500,00.

In ciascun anno, il cumulo dei premi versati sul prodotto Vittoria In Azione Italia PIR (comprensivo di eventuali Versamenti Aggiuntivi) non può essere superiore a 40.000,00 euro.

Nell'arco di tutta la durata contrattuale, il cumulo dei premi versati nel Piano Individuale di Risparmio (comprensivo di eventuali Versamenti Aggiuntivi) non può essere superiore a 200.000,00 euro.

Ciascun Premio versato, al netto dei costi gravanti sul Premio, verrà investito nel Fondo.

Il numero delle quote acquisite con l'importo del Premio versato al netto dei Costi, viene determinato dividendo l'importo stesso per il valore unitario delle quote rilevato il giovedì della settimana successiva al versamento del Premio oppure, in caso di festività, il primo giorno lavorativo successivo.

Il pagamento del Premio unico e degli eventuali Versamenti Aggiuntivi viene effettuato direttamente a favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o a favore dell'intermediario incaricato presso il quale il contratto è stipulato mediante:

- pagamento con moneta elettronica;
- assegno circolare o assegno bancario non trasferibile;
- bonifico bancario.

Le spese relative ai mezzi di pagamento prescelti gravano direttamente sul Contraente.

Art. 5 - Costi

Costi gravanti sui Premi

Costi gravanti sul Premio	Caricamento Fisso	Caricamento Percentuale al netto del Caricamento Fisso
Premio di perfezionamento	50,00 €	3,00%
Versamenti aggiuntivi	25,00 €	3,00%

Ad esempio, su un premio al perfezionamento di 10.050,00 Euro, i Costi gravanti sul premio ammontano a 350,00 Euro.

Mentre se lo stesso Contraente effettuasse un versamento aggiuntivo di 5.025,00 Euro, i Costi gravanti su detto versamento ammonterebbero a 175,00 Euro.

Costi gravanti sui Fondo Interno

Commissioni di gestione

Fondo Interno	Commissione di Gestione (% su base annua)
Fondo Vittoria Crescita Italia PIR Classe B	2,55%

I costi di gestione sono calcolati e imputati settimanalmente al patrimonio netto del Fondo Interno e prelevati annualmente.

Costi per Riscatto

Il contratto prevede delle penali di Riscatto determinate in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di investimento di ciascun premio corrisposto, alla data di richiesta di Riscatto:

Data Richiesta Riscatto	Penalità di Riscatto
Durante il 1° anno	Non ammesso
Durante il 2° anno	3,00%
Durante il 3° anno	2,00%
Durante il 4° anno	1,00%
oltre	0,00%

Ad esempio, a fronte di una richiesta di Riscatto Totale durante il 2° anno su un Capitale Investito di 10.000,00 Euro, l'importo del Costo di Riscatto è pari a 300,00 Euro.

Altri costi

Sono a carico del Fondo Interno anche i seguenti oneri:

- gli oneri dovuti alla banca depositaria per l'incarico svolto;
- i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del fondo (ad es. i costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari);
- le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- gli oneri fiscali di pertinenza del fondo.

Sono a carico della Società le spese di amministrazione e di commercializzazione, le eventuali spese derivanti dall'affidamento a intermediari abilitati del servizio di gestione e tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo Interno.

Gli oneri inerenti all'acquisizione e dismissione delle attività del Fondo Interno non sono quantificabili a priori in quanto variabili.

Contratto dalla A alla Z

Art. 6 - Sottoscrizione, durata ed entrata in vigore del contratto

Vittoria In Azione Italia^{PIR} può essere sottoscritto unicamente da persone fisiche domiciliate e residenti in Italia ai fini fiscali. Si precisa inoltre che ciascun Contraente non può essere titolare di più di un Piano Individuale di Risparmio (c.d. PIR) e non è prevista la cointestazione.

Tale prodotto si configura come Piano Individuale di Risparmio e prevede, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2017 dell'11 dicembre 2016, n. 232, art.1, commi da 100 a 114, che l'investimento non sia soggetto all'imposta sui rendimenti qualora sia detenuto per almeno 5 anni.

La sottoscrizione avviene esclusivamente mediante l'apposito modulo di Proposta-Contratto. Le coperture assicurative vengono, di conseguenza, attivate a partire dalla Data di Decorrenza. **Il contratto è stipulabile purché l'Assicurato abbia alla Data di Decorrenza un'età non inferiore a 18 anni né superiore a 78 anni.**

Il contratto è a vita intera: la Durata è quindi l'arco di tempo che intercorre tra la Data di Decorrenza ed il decesso dell'Assicurato o la data in cui è richiesto il Riscatto Totale. Essa, pertanto, non è determinata né determinabile al momento della conclusione del contratto. Il contratto resta quindi efficace per tutta la vita dell'Assicurato e può estinguersi solo su richiesta di Riscatto Totale del Contraente o a seguito del decesso dell'Assicurato.

A seguito dell'avvenuta conversione del Premio Investito in quote, la Società invia al Contraente, entro un termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla Data di valorizzazione del versamento una comunicazione scritta ("Lettera di Conferma") con evidenza del numero definitivo di Polizza, della Data di Decorrenza del Contratto, del numero di quote acquisite e del controvalore delle stesse.

La Data di valorizzazione del versamento coincide con il giovedì della settimana successiva all'effettiva disponibilità del Premio sul conto corrente dell'intermediario o di Compagnia oppure, in caso di festività, il primo giorno lavorativo successivo.

Il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della Proposta-Contratto completa di tutte le informazioni e dei documenti richiesti dalla vigente normativa, sia venuto a conoscenza dell'accettazione della Compagnia tramite il ricevimento della Lettera di Conferma.

In caso di Versamento Aggiuntivo è prevista la sottoscrizione di un apposito modulo di versamento.

Sottoscritto il modulo di versamento, completato da tutte le informazioni e documenti richiesti dalla vigente normativa e corrisposto il relativo importo con le medesime modalità previste in caso di sottoscrizione, il Contraente riceve da parte della Società specifica comunicazione scritta di accettazione del versamento con evidenza della data effetto dell'operazione.

Art. 7 - Facoltà di Revoca della Proposta

Finché il contratto non è concluso, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta di emissione del contratto senza l'addebito di alcun onere, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita, Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano

o mediante mezzi di comunicazione equivalenti PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Revoca, la Società rimborsa al Contraente il Premio da questi eventualmente corrisposto.

Art. 8 - Diritto di Recesso dal Contratto

Il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Società tramite:

- lettera raccomandata al seguente indirizzo:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita, Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano

o

- mediante mezzi di comunicazione equivalenti PEC specificando in oggetto “Liquidazione delle Prestazioni per Recesso” al seguente indirizzo:
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

La richiesta deve contenere i seguenti elementi identificativi del contratto: numero di Polizza o Proposta-Contratto, nome e cognome del Contraente.

Il recesso ha effetto di liberare entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal Contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata o dell'invio della PEC (Posta Elettronica Certificata).

La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, rimborsa al Contraente il controvalore delle quote rilevate il giovedì della settimana successiva alla data di ricevimento della comunicazione. Se tale giorno fosse festivo, il valore delle quote sarà rilevato il primo giorno lavorativo successivo.

Il Contraente si assume il rischio, riconducibile all'andamento del valore delle quote, di ricevere un ammontare inferiore al Premio Investito, dal momento che la vendita delle quote potrebbe avvenire ad una valorizzazione diversa rispetto a quella di acquisto alla Decorrenza.

Art. 9 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze, relative a circostanze tali che l'Impresa non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, possono comportare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, l'annullamento del contratto ovvero il mancato riconoscimento, in tutto o in parte, delle prestazioni. In ogni caso, l'inesatta indicazione della data di nascita dell'Assicurato comporta la rettifica delle prestazioni assicurate in base alla data corretta.

Il Contraente è tenuto a fornire alla Società tutte le informazioni/documenti necessari al fine dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa antiriciclaggio. Il rifiuto di fornire le informazioni/documenti richiesti e l'impossibilità ad adempiere all'obbligo di adeguata verifica comporta per la Società l'obbligo di non instaurare il rapporto continuativo o di non eseguire l'operazione richiesta, ovvero di porre fine al rapporto continuativo già in essere e l'applicazione delle misure previste dall'art. 42 (obbligo di astensione) del D.Lgs. 231 del 2007 e s.m.i.

Art. 10 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, a seguito

di comunicazione scritta del Contraente, ne faccia annotazione sull'originale di Polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di liquidazione, a seconda dei casi, richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Art. 11 - Beneficiari e Referente Terzo

Il Contraente designa, al momento della sottoscrizione della Proposta-Contratto, il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione per iscritto (artt. 1920 e 1921 C.C.). **La dichiarazione di revoca o modifica del Beneficiario deve essere fatta a mezzo raccomandata o disposta per testamento, purché la designazione testamentaria faccia riferimento in maniera espressa alla Polizza.**

La comunicazione della nomina o revoca o modifica del beneficiario, in qualunque forma effettuata, anche testamentaria, costituisce un atto unilaterale recettizio, che come tale, non potrà essere opposto alla Compagnia fino a che la nomina o revoca del beneficiario non sia stata comunicata alla Compagnia medesima. Si definisce atto unilaterale recettizio qualsiasi atto che è valido ed efficace solo nel momento in cui sia giunto a conoscenza del destinatario.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata e modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio (c.d. beneficio accettato);
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di Riscatto, Pegno o Vincolo di Polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Inoltre, il Contraente ha la facoltà di nominare un Referente Terzo a cui la Società potrà fare riferimento, in caso di decesso dell'Assicurato.

Art. 12 - Foro Competente

Per le eventuali controversie relative al presente contratto il Foro Competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, Assicurato (se diverso dal Contraente), Beneficiario o altri aventi diritto.

Art. 13 - Normativa FATCA/CRS

Il Contraente, in fase di assunzione, o il concreto beneficiario, in fase di liquidazione, sono tenuti a compilare e sottoscrivere il modello di autocertificazione FATCA/CRS Persone Fisiche/Persone Giuridiche allegato al contratto o fornito in fase di liquidazione. Nel corso di tutta la Durata del contratto, il Contraente è tenuto a:

- comunicare tempestivamente alla Società a mezzo raccomandata a.r. da inviare al seguente indirizzo:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita, Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano
o mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo:

vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

qualsiasi cambiamento di circostanza che possa incidere sulle dichiarazioni contenute nel modello di autocertificazione compilato e sottoscritto in fase di assunzione,
e/o

- compilare ulteriori autocertificazioni o fornire documenti qualora la Società ritenga

che siano intervenute variazioni e/o vi siano incongruenze rispetto alle dichiarazioni contenute nella/e precedente/i autocertificazione/i.

Resta inteso che la Società, in caso di omessa compilazione dell'autocertificazione sia in fase assuntiva, che nel corso della Durata del contratto, si riserva la facoltà, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, di qualificare il Contraente come soggetto da comunicare all'Agenzia delle entrate ai sensi della normativa FATCA o CRS.

Il Contraente manleva e tiene indenne la Società da tutte le sanzioni, interessi, oneri, costi eventualmente applicati dalle autorità fiscali italiane e/o straniere a causa dell'omessa compilazione dell'autocertificazione, o qualora questa contenga dichiarazioni incomplete o inesatte.

Art. 14 - Trasferimenti residenza transnazionali

14.1 Il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia ogni suo eventuale trasferimento di residenza in un altro Stato membro dell'Unione Europea. Tale comunicazione deve essere effettuata a mezzo raccomandata a.r. da inviare al seguente indirizzo:

Vittoria Assicurazioni SpA - Rami Vita - Via I. Gardella, 2 0149 Milano, entro 30 giorni dal trasferimento.

14.2 A seguito della comunicazione, la Compagnia si farà carico di tutti gli adempimenti connessi alla liquidazione, al versamento e alla dichiarazione dell'eventuale imposta sui premi prevista dalla normativa vigente nello Stato membro in cui il Contraente si è trasferito.

14.3 In caso di mancata comunicazione, la Compagnia non eseguirà alcuno degli Adempimenti; in tal caso il Contraente manleva e tiene indenne la Compagnia da qualsiasi somma quest'ultima sia tenuta a pagare, per qualsivoglia titolo e/o ragione, all'Autorità fiscale dello Stato membro di nuova residenza del Contraente o alle Autorità italiane a causa della mancata comunicazione.

Art. 15 - Informativa in corso di contratto e Area Riservata

La Società fornirà per iscritto al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione, nei Regolamenti del Fondo Interno collegati al contratto che dovessero intervenire anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla Conclusione del contratto.

La Società è tenuta a trasmettere, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, il documento unico di rendicontazione della posizione assicurativa contenente l'aggiornamento delle informazioni più importanti relative al contratto.

La Società è tenuta inoltre a dare comunicazione per iscritto (Lettera Informativa Perdite) al Contraente dell'eventualità che il controvalore delle quote complessivamente detenute si sia ridotto, in corso di contratto, di oltre il 30% rispetto all'ammontare del premio investito, tenuto conto di eventuali riscatti parziali, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione sarà effettuata entro dieci giorni lavorativi dal momento in cui si è verificato l'evento.

La Società fornisce riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito all'evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa entro venti giorni dalla ricezione della richiesta scritta la quale dovrà essere inoltrata a:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Assistenza Clienti
Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano - Numero Verde 800.01.66.11
oppure compilando l'apposito form al seguente link:
<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/fominformazioni.aspx>.

Area Riservata

Si comunica che sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com è disponibile l'Area Riservata dedicata ai Clienti Vittoria. Registrandosi al servizio il Contraente potrà consultare la sua posizione assicurativa in modo semplice e veloce, senza limitazione di orario e senza recarsi in Agenzia, attraverso un semplice collegamento internet. Per registrarsi all'Area Riservata sarà sufficiente inserire il numero di una qualsiasi Polizza Vittoria Assicurazioni attiva, il Codice Fiscale o la Partita IVA, un indirizzo e-mail valido e seguire delle semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail. Per ottenere maggiori informazioni sul servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è attivo il numero verde 800 01.66.11.

Art. 16 - Lettera di conferma di investimento del Premio di perfezionamento e dei Versamenti Aggiuntivi

A seguito dell'avvenuta conversione del Premio Investito in quote, la Società invia al Contraente, entro un termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla Data di Valorizzazione del versamento una comunicazione scritta con evidenza del numero di quote acquisite e del controvalore delle stesse e delle seguenti informazioni:

- la Data di Decorrenza del Contratto;
- il numero definitivo di Polizza;
- l'ammontare del Premio Versato;
- l'importo e la percentuale del Premio Investito in quote del Fondo Interno;
- le date di incasso ed investimento;
- la Data di Valorizzazione delle quote;
- il numero di quote attribuite nel Fondo Interno;
- il valore unitario delle quote utilizzato per la conversione e il relativo controvalore.

La Società provvederà ad inviare, entro gli stessi termini, analoga comunicazione a seguito della corresponsione di eventuali Premi Aggiuntivi.

Art. 17 - Variazioni contrattuali

Il presente Contratto, nel corso della sua vita, potrà subire delle variazioni e ciò nell'eventualità in cui vi sia:

- un mutamento della legislazione applicabile al Contratto che comporti una modifica della disciplina contrattuale;
- una variazione della disciplina fiscale applicabile al presente Contratto, alla Società od al Fondo, che comporti una modifica della disciplina contrattuale;
- una modifica del Regolamento del Fondo.

Al verificarsi di tali evenienze la Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le modifiche contrattuali, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche, dovrà dare comunicazione alla Società entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione della Società, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante mezzi di comunicazione equivalenti PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it; in tal caso il Contratto si risolve di diritto e verrà liquidato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il controvalore delle quote rilevato il giovedì della settimana successiva al ricevimento da parte della Società della comunicazione scritta della richiesta di risoluzione oppure, se festivo, il primo giorno di valorizzazione successivo.

In mancanza di comunicazione da parte del Contraente, il contratto resta in vigore alle nuove Condizioni di Assicurazione.

Art. 18 - Nuovi Fondi

La Società ha la facoltà di istituire ulteriori Fondi ai quali ciascun Contraente potrà accedere con le modalità previste per i Fondi interni già presenti.

Ogni Fondo di nuova istituzione verrà disciplinato da apposito Regolamento e ciascun Contraente sarà informato in merito alla sua costituzione.

La Società si impegna a consegnare, in via preventiva, la documentazione aggiornata a seguito dell'introduzione dei nuovi Fondi unitamente al Regolamento.

Nel caso in cui il Contraente intenda effettuare versamenti in nuovi Fondi Interni istituiti successivamente, la Società è obbligata a consegnare preventivamente l'estratto delle Condizioni di assicurazione aggiornate unitamente al relativo Regolamento dei Fondi Interni.

Art. 19 - Prescrizione

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal momento in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute al fondo polizze dormienti che, come richiesto dalla Legge n. 266 del 23/12/2005 (e successive modifiche e integrazioni), è stato istituito presso il Ministero delle Finanze a favore delle vittime delle frodi finanziarie.

Art. 20 - Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

Modalità per la liquidazione delle prestazioni

Art. 21 - Pagamenti della Società

Tutti i pagamenti della Società avvengono a seguito di espressa richiesta scritta da parte degli aventi diritto. Alle richieste di liquidazione devono essere allegati i documenti di seguito indicati.

Riscatto

- a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Contraente;
- b) scheda di adeguata verifica della clientela del Contraente;
- c) autocertificazione del Contraente ai fini della normativa statunitense Fatca/CRS;
- d) codice iban del Contraente;
- e) in presenza di pegno o di vincolo, atto di assenso alla richiesta sottoscritto dal creditore pignoratizio o dal vincolatario.

Decesso dell'Assicurato

- a) certificato anagrafico di morte dell'Assicurato;
- b) solo nel caso in cui Contraente ed Assicurato siano la stessa persona, atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie nonché l'indicazione di tutte le persone nominate come beneficiari;
- c) nel caso in cui esista un testamento è necessario fornirne una copia autentica dello stesso (il codice civile - art. 1920, comma 2 - consente di poter variare la designazione del beneficiario anche attraverso il testamento);
- d) qualora la designazione dei Beneficiari fosse stata resa in forma generica (ad esempio il coniuge, i figli, ecc.) la documentazione idonea ad identificare tali aventi diritto;
- e) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ogni avente diritto;
- f) scheda di adeguata verifica della clientela di ogni avente diritto;
- g) autocertificazione di ogni avente diritto ai fini della normativa Fatca/CRS;
- h) codice iban di ogni avente diritto;
- i) decreto del giudice tutelare se uno o più aventi diritto alla liquidazione sono minorenni o inca paci;
- j) in presenza di pegno o di vincolo, atto di assenso alla richiesta sottoscritto dal creditore pignoratizio o dal vincolatario.

Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti dalla Società qualora quelli precedentemente indicati non risultassero sufficienti ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

In particolare, la Compagnia si riserva di chiedere la produzione dell'originale della polizza qualora il beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione della Compagnia o quando la Compagnia stessa contesti l'autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che il beneficiario intenda far valere.

La richiesta di liquidazione può essere consegnata all'intermediario incaricato presso cui è stato stipulato il contratto o essere inviata direttamente alla Società tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita - Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano.
La Società esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di liquidazione completa di tutta la documentazione indicata nel presente articolo.
Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, calcolati in base al saggio di interesse legale. Il pagamento viene effettuato direttamente mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato da ogni avente diritto. Eventuali

modalità alternative potranno essere di volta in volta concordate con gli stessi.

Per facilitare la trattazione del sinistro e garantire un processo di liquidazione ordinato, tempestivo ed efficiente, la Società mette a disposizione di chi ne volesse fruire un pratico modulo di richiesta allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione e tutta la professionalità ed il supporto dell'intermediario incaricato presso cui è stato stipulato il contratto (è possibile che l'avente diritto possa dimenticare di fornire informazioni e documenti necessari ai fini della liquidazione della prestazione).

Avvertenza

Le richieste di pagamento incomplete delle informazioni o della documentazione comporteranno tempi di liquidazione più lunghi.

Art. 22 - Riscatto

Al Contraente è riconosciuto il diritto, **purché sia trascorso un anno dalla Data di Decorrenza** e l'Assicurato sia in vita, di riscattare totalmente o parzialmente il contratto.

Il valore di Riscatto è determinato dal controvalore delle quote del Fondo Interno pari al prodotto del numero delle quote attribuite al contratto per il valore unitario delle singole quote, riferito al giovedì della settimana successiva alla data di ricevimento in Società della richiesta di disinvestimento.

In caso di Riscatto, sia totale che parziale, richiesto nei primi anni di Durata contrattuale, all'importo liquidabile si applicano le penalità ed i vincoli di seguito indicati in funzione degli anni trascorsi dalla Data di Decorrenza:

Data Richiesta Riscatto	Penalità di Riscatto
Durante il 1° anno	Non ammesso
Durante il 2° anno	3,00%
Durante il 3° anno	2,00%
Durante il 4° anno	1,00%
oltre	0,00%

Ad esempio, a fronte di una richiesta di Riscatto Totale durante il 2° anno su un Capitale Investito di 10.000,00 Euro, l'importo del Costo di Riscatto è pari a 300,00 Euro.

Il Riscatto Parziale è concedibile con le modalità indicate per il Riscatto Totale e può essere richiesto purché:

- l'importo riscattato risulti almeno pari a 5.000,00 euro;
- il controvalore residuo non sia inferiore a 5.000,00 euro.

La Società provvederà a cancellare prima le quote relative all'investimento del Premio unico iniziale e successivamente quelle acquistate con gli eventuali premi unici aggiuntivi procedendo in ordine temporale di pagamento del Premio.

Avvertenza

in caso di riscatto nei primi anni di durata del contratto, i costi direttamente e indirettamente sopportati dal Contraente possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari alla somma dei premi corrisposti.

In considerazione, quindi, sia dei costi previsti dal contratto che dei rischi finanziari connessi all'investimento, riconducibili alle possibili variazioni negative del valore unitario delle quote, non può escludersi l'eventualità che la prestazione risulti inferiore alla somma dei premi corrisposti.

Inoltre, il riscatto entro i 5 anni da ciascun versamento, comporta la perdita dell'esenzione dall'imposizione fiscale sui relativi rendimenti.

Regolamento del Fondo Interno Vittoria Crescita Italia PIR

Art. 1 - Aspetti generali

Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha istituito e controlla, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, la gestione di un portafoglio di valori mobiliari denominato Vittoria Crescita Italia PIR (di seguito il "Fondo"), la cui ripartizione investita è conforme a quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2017 dell'11 dicembre 2016, n. 232¹.

Il Fondo si suddivide in classi di quote denominate:

"Vittoria Crescita Italia PIR classe A"

"Vittoria Crescita Italia PIR classe B"

Le classi di quote si caratterizzano unicamente per un diverso livello di commissione annua di gestione (vedasi Art. 5) ed i relativi criteri di accesso vengono definiti in base al prodotto assicurativo sottoscritto.

Si precisa che la composizione degli investimenti, lo stile gestionale ed il profilo di rischio del Fondo non varia al variare della classe di quote.

La Società potrà procedere alla fusione del Fondo con altri fondi simili da essa istituiti qualora ciò consenta di migliorare l'efficienza della gestione finanziaria, senza alterare sostanzialmente gli obiettivi di investimento dei fondi coinvolti. Ciò dovrà avvenire con modalità che non comportino oneri ai contraenti e concedendo agli stessi il diritto di recesso senza penalità.

Art. 2 - Obiettivi

Il Fondo ha come obiettivo l'incremento del capitale investito in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo. Per raggiungere tale obiettivo, viene attuata una politica d'investimento orientata principalmente al comparto azionario. Il Fondo viene gestito attivamente attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari che consentano un'efficiente allocazione del capitale tra la componente azionaria e obbligazionaria nell'ambito dei limiti previsti dalla normativa a cui lo stesso Fondo fa riferimento. La scelta di allocazione nei limiti previsti (vedasi Art. 3), ha lo scopo di non esporre totalmente il Fondo al mercato azionario qualora ciò non sia ritenuto coerente con l'andamento atteso dei mercati finanziari. Il processo di selezione degli strumenti finanziari si fonda, nel caso in cui l'investimento avvenga anche o esclusivamente in titoli, sull'analisi dei fondamentali economici della società emittente, nonché sulla struttura finanziaria e sulle prospettive di crescita della stessa oltre che al suo posizionamento sul mercato e al rating assegnato dalle principali agenzie di rating. Qualora vengano utilizzati anche o esclusivamente Fondi di società di gestione terze, la selezione avverrà attraverso l'utilizzo di criteri quantitativi (ad esempio performance, volatilità, gestione delle fasi di ribasso dei mercati) e qualitativi (attivi gestiti dalla società, reputazione sul mercato, consistenza dei fondi) che permetteranno di definire un universo di investimento utile alla definizione di un portafoglio efficiente.

Il Fondo ha un profilo di rischio alto.

¹ Il Fondo investe almeno il 70% dell'attivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano. Tali strumenti finanziari saranno rappresentati, per almeno il 21% dell'attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Le previsioni di cui al presente comma risulteranno soddisfatte, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell'anno stesso. Il Fondo può investire fino al 10% dell'attivo in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.

Art. 3 - Caratteristiche

Le risorse del Fondo possono essere investite da un minimo di 80% fino al 100% in attività finanziarie di natura azionaria principalmente nell'area geografica Italia. L'investimento obbligazionario può arrivare fino a un limite massimo del 20%. Il Fondo, nei limiti previsti dalla normativa assicurativa e dalla Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, può investire in:

- strumenti finanziari quotati, non quotati o quotandi
- OICR
- strumenti monetari
- crediti d'imposta maturati verso l'erario
- altri attivi diversi da quelli indicati ai punti precedenti, previa autorizzazione dell'Istituto di Vigilanza in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterare il profilo di rischio.

Si precisa che, per quanto riguarda gli OICR, il rispetto dei requisiti della Legge n.232 dell'11 dicembre 2016 è demandato a quanto indicato nella politica d'investimento indicata nei rispettivi regolamenti e nella documentazione offerta.

Il benchmark del Fondo, collegato al presente contratto, è il seguente:

- 100% Bloomberg Italia 120 PIR Net Return Index (Bloomberg Code: DITPIRN Index)

La Società può affidare le scelte di investimento ad intermediari abilitati mantenendo i relativi costi a proprio carico, ferma restando l'esclusiva responsabilità della Società nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione del Fondo.

Non è previsto l'utilizzo di strumenti derivati se non indirettamente all'interno degli OICR acquistati.

Nel rispetto degli obiettivi di gestione, il Fondo può investire in strumenti finanziari emessi da società del gruppo.

Art. 4 - Valutazione del patrimonio del Fondo e calcolo del valore della quota

Il patrimonio del Fondo è separato dal patrimonio della Società nonché da ogni altro fondo dalla stessa gestito.

La Società determina settimanalmente il giovedì o il primo giorno lavorativo successivo il valore unitario delle quote di partecipazione dividendo il valore del patrimonio del Fondo per il relativo numero di quote in circolazione. Il valore del patrimonio del Fondo è dato dalla valorizzazione delle attività al netto delle passività. La metodologia di calcolo del valore della quota è tale da determinare per tutte le classi la medesima performance al lordo delle commissioni di gestione.

Il Fondo è denominato in Euro.

Il valore unitario della quota di ciascuna classe del Fondo viene pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com.

Il patrimonio del Fondo è valutato secondo i seguenti criteri:

- il valore del Fondo tiene conto delle componenti di reddito maturate di diretta pertinenza del Fondo e degli effetti derivanti dalle operazioni stipulate e non ancora regolate;
- la rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento;
- i valori mobiliari quotati su un mercato regolamentato sono valutati in base all'ultimo corso conosciuto del primo giorno utile precedente alla data di valorizzazione della quota e, se questi valori mobiliari sono trattati su diversi mercati, in base all'ultimo corso conosciuto del

mercato principale di questi valori. Se l'ultimo corso conosciuto non è rappresentativo, la valutazione si baserà sul probabile valore di realizzo stimato con prudenza e buona fede;

- le parti di OICR non quotate su un mercato regolamentato sono valutate sulla base dell'ultimo valore reso noto al pubblico al primo giorno utile precedente alla data di valorizzazione della quota;
- in caso di assenza di quotazione o di valorizzazione, si considera il probabile valore di realizzo desumibile dall'andamento dei rispettivi mercati tenendo conto degli elementi oggettivamente disponibili al fine di pervenire ad una valutazione prudente;
- qualora l'assenza di quotazione o di valorizzazione dovesse riguardare più di un quinto del patrimonio del Fondo a seguito di cause esterne quali eventi di turbativa del mercato o decisioni degli organi di borsa, la Società si riserva di sospendere le operazioni di investimento e di disinvestimento riguardanti il contratto fino al ripristino delle valorizzazioni;
- i valori espressi in una valuta diversa da quella di espressione del Fondo sono convertiti all'ultimo corso di cambio conosciuto;
- i crediti d'imposta riconosciuti alla Società sono conteggiati nel patrimonio del Fondo a partire dalla data in cui sono maturati e vengono resi liquidi alla data in cui la Società monetizza il credito;
- le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR sono stimate all'interno del patrimonio del Fondo in base al principio di competenza e rese liquide periodicamente alla data di effettivo incasso.

Art. 5 - Spese

Sul Fondo gravano i seguenti costi:

- le commissioni di gestione, calcolate settimanalmente dalla Società, in misura pari alla percentuale annua indicata nella tabella sottostante sulla base del valore del patrimonio del Fondo rilevato ogni giovedì, o il primo giorno lavorativo successivo;

Classe Fondo	Commissione di gestione
Vittoria Crescita Italia PIR Classe A	2,05%
Vittoria Crescita Italia PIR Classe B	2,55%

- gli oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondo e gli ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- le spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo, di pubblicazione del valore delle quote, nonché quelle sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo.

Le commissioni maturate vengono imputate al Fondo settimanalmente il giorno di valorizzazione della quota.

Inoltre, gravano indirettamente sul Fondo le commissioni di gestione e gli altri oneri applicati all'interno degli OICR acquistati. Le commissioni di gestione non potranno superare il 1% annuo del valore degli OICR. Le commissioni di overperformance non potranno superare il 20% della sovraperformance rispetto al benchmark dell'OICR.

Sono a carico della Società tutte le altre spese ed oneri non indicati in questo articolo.

Art. 6 - Revisione contabile

Il rendiconto della gestione del Fondo interno è annualmente sottoposto al giudizio di una

società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La società di revisione esprime, con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti dal Regolamento del Fondo, la corrispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.

Art. 7 - Modifiche al Regolamento

La Società si riserva di effettuare modifiche al presente Regolamento, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Art. 8 - Scioglimento del Fondo

Lo scioglimento del Fondo può avvenire per delibera del Consiglio di Amministrazione della Società.

In caso di scioglimento del Fondo, per i Contraenti è prevista la facoltà di riscattare la posizione individuale senza penalità o di trasferirla ad altro fondo interno gestito dalla Società.

PROPOSTA CONTRATTO N°

Prodotto	Vittoria In Azione Italia - PIR	Tariffa	645U
Agenzia			
Canale Distribuzione			

CONTRAENTE

Cognome Nome		Codice Fiscale	
Indirizzo			
Comune		Provincia	C.A.P.
E_Mail		Telefono	

ASSICURANDO

Cognome Nome		Codice Fiscale	
Età Anni		Sesso	
Luogo di Nascita		Data di Nascita	
Professione			

DATI ANTIRICICLAGGIO

Cod. Gruppo		Cod. Sottogruppo	
Documento identificativo valido		Numero documento	
Rilasciato da		Luogo	il

BENEFICIARI

Beneficiario Morte	
--------------------	--

DATI DELLA PROPOSTA CONTRATTO

Decorrenza	Pari al giovedì della settimana successiva all'effettiva disponibilità del premio sul conto corrente dell'intermediario o di Compagnia. Verrà comunicata insieme al numero di contratto con successiva lettera di conferma.	Durata anni	Vita Intera
------------	--	-------------	--------------------

COMPOSIZIONE DEL PREMIO

Premio di Perfezionamento	Di cui per diritti di Emissione	Premio Totale Investito*

*AL NETTO DEI DIRITTI E DEI CARICAMENTI

MODALITA' DI INVESTIMENTO

Fondo	%	Importo Investito
Totale	100,00	

TEST DI ADEGUATEZZA

Esito del test di Adeguatezza	
-------------------------------	--



AUTOCERTIFICAZIONE A CURA DEL CONTRAENTE

Il Contraente _____

C.F. _____ come richiesto dalla Legge n. 232 dell'11 Dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017), consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

- di non essere titolare di altri Piani Individuali di Risparmio
- di essere persona fisica residente ai fini fiscali in Italia

e di impegnarsi a comunicare l'eventuale modifica di uno o più requisiti sopra richiamati, conscio che tale mutamento comporta l'esclusione dal regime agevolato di cui alla Legge citata.

Data _____

Firma del Contraente _____



AUTOCERTIFICAZIONE FATCA: PERSONE FISICHE

DA COMPILARE A CURA DELL'INTERESSATO

INFORMAZIONE IMPORTANTE

SI RICHIEDE ALL'INTERESSATO DI COMPILARE I SEGUENTI CAMPI ALLO SCOPO DI ATTESTARE IL PROPRIO STATUS AI SENSI DELLA LEGGE N. 95 DEL 18.06.2015. L'INTERESSATO SI IMPEGNA, SOTTOSCRIVENDO LA PRESENTE AUTOCERTIFICAZIONE, A INFORMARE PRONTAMENTE LA COMPAGNIA NEL CASO IN CUI SI VERIFICHIANO CAMBIAMENTI DI CIRCOSTANZA IN MERITO ALLE INFORMAZIONI SOTTO RIPORTATE.

IL SOTTOSCRITTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA MENDACI AFFERMAZIONI IN TALE SEDE, DICHIARA CHE I DATI PRODOTTI NEGLI APOSITI CAMPI DELLA PRESENTE AUTOCERTIFICAZIONE CORRISPONDONO AL VERO E DICHIARA DI AVER FORNITO OGNI INFORMAZIONE DI CUI È A CONOSCENZA.

1. DATI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA

Cognome Nome			
Codice Fiscale Italiano			
Indirizzo Di Residenza			
Comune		Provincia	C.A.P.
Luogo Nascita	Provincia	Data Nascita	
Stato di Nascita			

2. CONFERMA DELLA CITTADINANZA E RESIDENZA FISCALE

Il Cliente dichiara di possedere, anche congiuntamente, la cittadinanza statunitense

SI U.S. TIN

NO

Il Cliente dichiara di essere residente ai fini fiscali, anche contemporaneamente, nel seguente Stato / nei seguenti Stati

ITALIA SI NO

U.S.A.¹ SI NO U.S. TIN

Altro/i Stato/i estero/i SI NO Codice fiscale Altro/i Stato/i estero/i

Stato _____

3. DICHIARAZIONE

- QUALORA IL SOTTOSCRITTORE ABBA DICHARATO DI NON ESSERE "RESIDENTE FISCALE NEGLI STATI UNITI" O "CITTADINO STATUNITENSE", È CONSAPEVOLE DEL FATTO CHE NEL CASO EMERGESSERO INDIZI DI PRESUNTA RESIDENZA FISCALE STATUNITENSE O DI PRESUNTA CITTADINANZA STATUNITENSE NON SANATI ATTRAVERSO LA CONSEGNA DI ADEGUATA DOCUMENTAZIONE ENTRO 60 GIORNI DALLA RICHIESTA, LA SOCIETÀ SI RISERVA DI PROVVEDERE A RIPORTARE DETERMINATE INFORMAZIONI A LUI RIFERIBILI ALLA COMPETENTE AUTORITÀ FISCALE, IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE N. 96 DEL 18.06.2015.
- QUALORA IL SOTTOSCRITTORE ABBA DICHARATO DI ESSERE "CITTADINO STATUNITENSE" E/O "RESIDENTE FISCALE NEGLI STATI UNITI" E/O "RESIDENTE FISCALE IN ALTRO STATO O ALTRI STATI ESTERO/I" È CONSAPEVOLE DEL FATTO CHE LA SOCIETÀ PROVVEDERÀ, IN CONFORMITÀ ALLA LEGGE N. 95 DEL 18.06.2015, A RIPORTARE DETERMINATE INFORMAZIONI A LUI RIFERIBILI ALLE COMPETENTI AUTORITÀ FISCALI.

 Luogo e data

 Firma

¹ Un soggetto si considera (a titolo indicativo e non esaustivo) Residente U.S. se:

- ✓ è residente stabilmente negli USA o
- ✓ è in possesso della Green Card o
- ✓ ha soggiornato negli U.S.A. per:
 - 31 giorni nell'anno di riferimento e
 - 183 giorni nell'arco di un triennio, considerando interamente i giorni dell'anno di riferimento, per un terzo i giorni dell'anno precedente e per un sesto i giorni del primo anno del triennio.

AUTOCERTIFICAZIONE FATCA: PERSONE GIURIDICHE

DA COMPILARE A CURA DELL'INTERESSATO

INFORMAZIONE IMPORTANTE

Si richiede all'interessato di compilare i seguenti campi allo scopo di attestare il proprio status ai sensi della normativa FATCA. L'interessato si impegna, sottoscrivendo la presente autocertificazione, a informare prontamente la Compagnia nel caso in cui si verificano cambiamenti di circostanza in merito alle informazioni sotto riportate.

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tale sede, dichiara che i dati prodotti negli appositi campi della presente autocertificazione corrispondono al vero e dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto/operazione.

Codice Agenzia
Luogo

Numero Polizza
Data

1. DATI ANAGRAFICI DEL CLIENTE

DATI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA GIURIDICA

Denominazione Sociale			
Partita Iva			
Luogo Di Costituzione		Data Di Costituzione	
Nazionalità			
Sede Legale		Nazione	
Comune	Prov.	C.A.P.	
Forma Giuridica			
Codice Sottogruppo		Codice Gruppo	

DATI ANAGRAFICI DEL DELEGATO/RAPPRESENTANTE LEGALE

Cognome E Nome			
Codice Fiscale			
Luogo Di Nascita		Data Di Nascita	
Nazionalità			
Indirizzo Di Residenza		Nazione	
Comune	Prov.	C.A.P.	
Documento D'identità		Numero	
Rilasciato Il		Da	

DICHIARAZIONE PER LO STATUS DI EXEMPTED BENEFICIAL OWNER

Il Cliente Dichiara Di Essere Un Soggetto Esente Ai Fini Della Normativa FATCA Sì No

DICHIARAZIONE PER GLI STATUS DI FINANCIAL INSTITUTION

Il Cliente Dichiara Di Essere Una Istituzione Finanziaria Partecipante Sì No

In Caso Di Risposta Affermativa Indicare Il GIIN Oppure Il Paese In Cui La Società Ha Sede Legale O Amministrativa _____

Il Cliente Si Auto - Certifica Come Un Soggetto "ritenuto Conforme" (c.d. Certified Deemed Compliant) Ai Sensi Della Normativa FATCA Sì No

Il Cliente Si Dichiara "Non Partecipante" Ai Sensi Della Normativa FATCA Sì

DICHIARAZIONE PER GLI STATUS DI NON FINANCIAL FOREIGN ENTITY

Il Cliente Dichiara Che Svolge In Via Prevalente Attività Di Produzione Di Beni O Di Prestazione Di Servizi Sì No

Il Cliente Dichiara Di Essere Una Società Quotata Oppure Una Società Controllata Di Quotata Sì No

Il Cliente Dichiara Di Essere Una Società In Start Up Oppure Una Società In Liquidazione Sì No

Il Cliente Dichiara Di Essere Una Società Governativa Oppure Una Società Pubblica Sì No

Il Cliente Dichiara Di Essere Organizzazione Internazionale Sì No

Il Cliente Dichiara Di Essere Una Banca Centrale O Da Essa Controllata Sì No

Il Cliente Dichiara Di Essere Una ONLUS Sì No

Il Cliente Dichiara Di Non Rientrare In Nessuna Delle Precedenti Categorie E Pertanto Di Essere Una Società Non Finanziaria Passiva Sì

DICHIARAZIONE PER LO STATUS DI SPECIFIED U.S. PERSON

Il Cliente Dichiara Di Essere Stato Costituito O Di Avere Sede Legale O Amministrativa Negli USA Sì No

Solo Per I Clienti Che Hanno Dichiarato Di Essere Costituiti O Di Avere Sede Legale O Amministrativa Negli USA:

Il Cliente Dichiara Di Essere Una Specified US Person Sì No

TIN/EIN: _____

Luogo e Data

Firma del Delegato/Legale Rappresentante

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2025



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB0645U_20250101 - VITTORIA IN AZIONE ITALIA PIR